

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

	DI LA SPEZIA		SEZIONE 2
iur	ilta con l'intervento dei Signo	ori:	
	SGAMBATI	GIOVANNI	Presidente
	RANALDI	ALESSANDRO	Relatore
)	ARGILLA	CARLO	Gludice
]			The state of the s
]			
]		manana amana amana amana amana amana	
1			
ae	emesso la seguente		
		SENTENZA	
	l ricorso n. 7/2017 positato il 12/01/2017		
co	ntro;	PROVINCIALE LA SPEZIA	RIB ERARIALI 2014
	posto dal ricorrenti:	The same of the sa	
		19135 LA SPEZIA SP	
ife	so da:	2 ( ) ( ) ( )	
IA			
ife	so da:		

SEZ	ZIONE	
N°	2	
REG.GENERALE		
N°	7/2017	
UDIE	ENZA DEL	
13/1	1/2017 ore 09:00	
N°	24	
	ONUNCIATA IL:	
13	11.14	
SE	POSITATA IN GRETERIA IL	
20	3.01.18	

Bend

## Motivi della decisione

Con ricorso regolarmente notificato, impugna l'avviso di liquidazione imposta sostitutiva relativo all'anno 2014. Deduce motivi in fatto e diritto a sostegno del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e

chiedendone il rigetto.

Il ricorso è fondato, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte regolatrice, secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 16 del 1993 convertito nella l. n. 75 del 1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l'acquirente possieda un alloggio concretamente non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia, con necessaria valutazione di tale requisito in senso soggettivo, sicché l'inidoneità dell'alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Sez. 5, Sentenza n. 2278 del 05/02/2016, Rv. 638911).

Nel caso in disamina il ricorrente ha fondatamente dimostrato di avere diritto - contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio - alla agevolazione "prima casa", in relazione all'immobile acquistato il 23.4.2014 con contestuale atto di mutuo, in quanto l'altro immobile da lui glà posseduto (vale a dire quello censito al catasto al fg. , part. sub 5, Via dello , vani 3,5) è idoneo ad essere abitato da una sola persona, mentre il nucleo familiare del è composto da tre persone (lui, la compagna e la figlia). Si tratta, dunque, di un alloggio concretamente non idoneo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare, come attestato dalla prodotta documentazione della ASL n. 5 e dell'Ufficio tecnico del Comune della Spezia, in cui è accertato che il detto appartamento è idoneo ad essere abitato da una sola persona, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il rilievo è assorbente delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento amministrativo impugnato, che deve pertanto essere annullato. La novità e controvertibilità della questione giustificano la

compensazione integrale delle spese fra le parti.

## P.Q.M.

Annulla l'avviso di liquidazione impugnato.

- Compensa le spese.

La Spezia, 13 novembre 2017

Il Giudice est.

Alessandro Ranaldi

Il Presidente

Gigvarini Şgambati